

**Dichiarazione del Collegio dei Revisori contabili del Comieco in merito all'assemblea convocata per il 24 maggio 2012, in prima convocazione, e per il giorno 25 maggio, in seconda convocazione.**

"Cari Consorziati,

come Vi è noto, il Tribunale di Milano, con provvedimento cautelare del 18 febbraio 2012, in accoglimento delle domande formulate dal consorzio Vetrarco s.r.l. ex art. 700 c.p.c., ha disposto la sospensione degli effetti della delibera dell'assemblea dei consorziati Comieco del 30 giugno 2011, per quanto qui rileva nella parte relativa all'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione, per ritenuta violazione dell'art. 223, comma 2, del T.U.A.

Il Collegio dei Revisori, di conseguenza, ha assunto l'amministrazione vicaria del Comieco nel tempo necessario per la ricostituzione dell'organo amministrativo.

Nell'ambito di tale funzione, come noto, era primo obbligo del Collegio quello di mettere l'assemblea dei consorziati nella condizione di poter nominare un nuovo organo amministrativo in conformità con l'art. 223 T.U.A. così come indicato nel citato provvedimento del Tribunale di Milano. A questo scopo, come altresì noto ai consorziati, il Collegio ha tempestivamente provveduto a convocare l'assemblea ordinaria del consorzio, per la data del 24/25 maggio 2012.

Il Collegio tiene innanzitutto a precisare ai consorziati che, durante tutto questo periodo, con l'ausilio della struttura tutta e della Direzione Generale, cui il Collegio desidera tributare il suo sentito ringraziamento, il Comieco ha continuato, nonostante la difficoltà della situazione, ad operare con piena funzionalità per il raggiungimento dello scopo consortile, garantendo il pieno rispetto degli obblighi contrattuali e di legge assunti sia in relazione all'accordo ANCI-Conai, sia nei confronti delle imprese consorziate, sia ancora gestendo senza soluzione di continuità il sistema delle aste.

Ciò detto, il Collegio, supportato in tale convincimento sia dalla struttura del Comieco, sia da consulenti esperti della materia che lo hanno assistito e lo assistono in questa delicata fase, ha ritenuto che non fosse possibile provvedere, da parte dell'assemblea dei consorziati, alla nomina di un nuovo consiglio di amministrazione, senza prima modificare lo statuto e il regolamento del consorzio in modo da attuare quanto previsto dall'art. 223 T.U.A., e segnatamente nel senso di prevedere le categorie contemplate nella norma, darne definizione, e regolare l'allocazione dei consorziati nelle diverse categorie e determinarne le quote, quest'ultima incombenza quale proposta per la delibera dell'assemblea, come previsto dallo Statuto e dal regolamento consortili. Come si dirà meglio più oltre, la correttezza del modo di procedere così individuato dal Collegio è stata confermata dal Tribunale di Milano in un provvedimento assunto il 23 maggio scorso.

Il Collegio ha quindi convocato l'assemblea dei consorziati per le delibere conseguenti. In tale assemblea, tenutasi il 23 aprile 2012, le proposte di modifica dello statuto e del regolamento consortili, con un emendamento presentato da un consorzio e approvato dall'assemblea, sono state adottate a larghissima maggioranza.

Il consorzio Vetrarco, tuttavia, ha insistito con le proprie azioni sia contro il Consorzio, sia contro i componenti del Collegio dei Revisori. Dopo avere infruttuosamente richiesto al Tribunale di Milano di inibire lo svolgimento della citata assemblea (ricorso di Vetrarco del 6 aprile 2012, rigettato dal Tribunale di Milano con ordinanza del 18 aprile 2012), Vetrarco ha infatti:

- promosso due azioni di merito, una contro il Consorzio per sentir dichiarare l'invalidità della deliberazione assembleare del 23 aprile 2012, e una contro i componenti del Collegio dei Revisori contabili, chiedendo il risarcimento dei danni asseritamente causatigli dalla convocazione della citata assemblea, in quanto convocata da organo ritenuto incompetente;
- presentato due ricorsi in corso di causa, ex art. 700 c.p.c., chiedendo, in entrambi, la sospensione cautelare dell'efficacia della più volte citata deliberazione dell'assemblea

consortile del 23 aprile 2012, motivando tale richiesta in un caso, nella presunta carenza in capo al Collegio dei Revisori del potere di convocare detta assemblea e nell'altro, nella asserita illegittimità nel merito delle delibere dalla stessa assunte;

- presentato ben due denunce-querelle (l'una in data 18 aprile 2012, l'altra in data 21 maggio 2012) contro i componenti del Collegio dei Revisori contabili accusandoli di essersi resi colpevoli del reato di truffa (art. 640 c.p.).

Oltre a quanto sopra, due ulteriori fatti nuovi devono essere rappresentati.

Il primo: Vetrarco, oltre a quanto già detto, ha presentato un ulteriore ricorso *ex art. 700 c.p.c.* contro Comieco chiedendo che venisse sospesa l'efficacia degli atti con cui il Collegio dei Revisori ha disposto circa la formazione delle categorie in base allo statuto come modificato dall'assemblea del 23 aprile 2012, nonché la determinazione provvisoria delle quote dei consorziati ai fini dell'assemblea del 24 e 25 maggio 2012. Di tale ultimo ricorso, il Collegio ed il Consorzio sono venuti a conoscenza solo il 21 maggio 2012, in quanto il Tribunale di Milano ha provveduto con decreto cautelare *inaudita altera parte* (l'udienza per la discussione e per la conferma, la modifica o la revoca del provvedimento è prevista per il prossimo 5 giugno 2012).

Con tale decreto, in particolare, il Tribunale di Milano ha disposto in via cautelare la sospensione dell'efficacia dei provvedimenti inerenti alla formazione delle categorie dei consorziati e della determinazione delle quote da assegnare ai singoli consorziati, ravvisando l'esistenza del *periculum in mora* nel "rischio che il nominando consiglio di amministrazione sia privo di effettiva rappresentatività".

Il secondo fatto nuovo, e decisivo: il Tribunale di Milano, con due distinti provvedimenti cautelari, entrambi emessi il 23 maggio 2012, ha: da un lato, (i) rigettato il ricorso *ex art. 700* promosso da Vetrarco per la sospensione dell'efficacia della deliberazione del 23 aprile 2012 per carenza di potere di convocarla in capo al Collegio ma, dall'altro, (ii) accolto parzialmente l'altro ricorso di Vetrarco, sospendendo l'efficacia della deliberazione di modifica dello statuto del Consorzio quanto agli articoli 2 e 10 (definizione delle categorie e composizione del consiglio di amministrazione).

In particolare il Tribunale, con il primo provvedimento, ha confermato – seppure in sede di cognizione sommaria – sia che il Collegio era legittimato, nella sua funzione di amministrazione vicaria, a convocare l'assemblea per la modifica dello statuto e del regolamento consortili, sia che il Collegio ha correttamente operato nel senso di ritenere che una modifica dello statuto fosse necessaria al fine di poter addivenire alla nomina di un nuovo consiglio di amministrazione in conformità con l'art. 223 T.U.A.. Il che conforta questo Collegio, che ne prende atto con soddisfazione, sulla correttezza del suo operato in questa delicata fase della vita del Consorzio.

Con il secondo provvedimento, d'altra parte – anche qui, va sottolineato, con provvedimento assunto in sede sommaria e non definitivo in quanto reclamabile –, lo stesso giudice ha però ritenuto che, sia pure nell'ambito di un primo e sommario esame, le modifiche deliberate dall'assemblea dei consorziati del 23 aprile 2012 quanto agli articoli 2 e 10 dello statuto, non risulterebbero conformi al dettato normativo. In particolare, il Tribunale ha ritenuto che non sia legittimo estendere la categoria dei Riciclatori agli "operatori che trattano cd 'fibre cellulosiche di secondo impiego'", operatori che ad avviso del Tribunale, in assenza di tale "estensione" "sarebbero necessariamente da ricomprendere nella diversa categoria dei produttori".

Il Collegio, nel sottolineare il carattere sommario e non definitivo dei provvedimenti di cui sopra, tiene a ribadire la propria convinzione di avere operato legittimamente e in piena conformità con la legge e lo Statuto e a chiarire che, pertanto, il Collegio e il Comieco si riservano ogni opportuna iniziativa volta a far valere le ragioni del Consorzio impugnando i provvedimenti in parola.

Fermo questo, tuttavia, il Collegio dei Revisori ritiene che, in ragione dei fatti nuovi sopra rappresentati, l'assemblea odierna non possa costituirsi né deliberare.

Infatti, da un lato, perché l'assemblea possa validamente costituirsi e deliberare, è necessario che le quote siano ripartite tra i consorziati in modo da determinare le quote di ciascuno e i conseguenti diritti di voto. A tale fine, in base all'art. 2, comma 7, dello Statuto, nonché dell'art. 7, comma 3 del Regolamento, la ripartizione delle quote tra i consorziati è approvata dall'assemblea su proposta del consiglio di amministrazione (ora, il Collegio dei Revisori). Pertanto, al fine di permettere all'assemblea di costituirsi e deliberare, questo Collegio deve essere in grado di presentare alla stessa una proposta di ripartizione delle quote. Ciò è tuttavia proprio quello che il Collegio si trova impossibilitato a fare, perché il decreto del Tribunale di Milano ha privato – sia pure temporaneamente – di efficacia le deliberazioni assunte al riguardo, e inibito nella sostanza al Collegio di effettuare alcuna proposta all'assemblea. Questa assemblea, dunque, non può ad avviso del Collegio neppure validamente costituirsi, dal momento che non risulta possibile al Collegio presentare alla stessa una proposta di attribuzione delle quote – né, evidentemente, risulta possibile fare riferimento alla attribuzione presa a base dell'ultima assemblea, date le modificazioni nella compagine consortile nel frattempo intervenute, nonché le modifiche regolamentari adottate in data 23 aprile 2012 e non espressamente colpite dal provvedimento di sospensione del 23 maggio 2012.

Dall'altro lato, il provvedimento del Tribunale di Milano del 23 maggio 2012, avendo sospeso l'efficacia delle modifiche degli artt. 2 e 10 dello Statuto, rende comunque impossibile la nomina del consiglio di amministrazione da parte dell'assemblea odierna, giacché questa presupporrebbe la disciplina statutaria la cui efficacia è stata sospesa. Né, d'altra parte, si potrebbe deliberare sulla base degli artt. 2 e 10 *ante* modifica, dal momento che è proprio lo stesso provvedimento del Tribunale a confermare, come già ritenuto dal Collegio, che la modifica dello statuto è necessaria per la nomina del nuovo consiglio.

Tutto ciò premesso, il Collegio dei Revisori del Comieco, ribadendo ancora una volta di avere operato, al massimo delle proprie capacità, nel pieno rispetto della legge e delle norme consortili, e ribadendo la piena legittimità di tutto quanto sin qui fatto dal Consorzio, ritiene che, ciononostante, non sia possibile accertare la regolare costituzione dell'odierna assemblea e che, quindi, la stessa non possa svolgersi in quanto tale; assemblea che, comunque, non potrebbe assumere le delibere previste all'ordine del giorno attesa la sospensione dell'efficacia delle modifiche statutarie che costituiscono condizione necessaria per le deliberazioni odierne.

Il Collegio dei Revisori invita i consorziati presenti a voler utilizzare l'occasione della presente riunione per iniziare tra loro ad un franco confronto sulle regole di governance, sulla identificazione delle categorie di consorziati e sul futuro del consorzio stesso.

Se all'esito di tale confronto emergerà una proposta ragionevolmente suscettibile di essere approvata dalla maggioranza dei consorziati e raccogliere il consenso di tutte le categorie interessate, il Collegio sarà ben lieto di procedere ad una convocazione con urgenza di una nuova assemblea per deliberare e, finalmente, eleggere il nuovo Consiglio di Amministrazione.

Il Collegio dei Revisori ritiene doveroso informare i consorziati presenti che se entro 7 giorni da oggi non pervenga agli stessi la proposta di cui sopra, procederà a richiedere al Ministero competente la nomina di un commissario, dovendo prendere atto di un contrasto inconciliabile tra i consorziati e tra le categorie che li rappresentano, tale da non poter utilmente oltre proseguire nel ruolo di amministrazione vicaria del Consorzio.”

*A seguito di questa dichiarazione si sono riunite le Associazioni rappresentative delle categorie dei Consorziati che, dopo lungo approfondimento, hanno individuato un possibile percorso per un accordo.*

Milano, 25 maggio 2012